

Prot. 1217/18

TRIBUNALE DI TERNI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA MAGISTRATI E AVVOCATI SULLE SPESE PER I FIGLI NELLA CRISI FAMILIARE

PREMESSO CHE

Il Tribunale di Terni ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni – previo confronto con Camera Civile, AIGA, AIAF, CAMMINO - ritengono opportuno elaborare linee guida condivise in materia di spese riguardanti il mantenimento della prole nella auspicata finalità di agevolare i genitori nel momento del conflitto correlato alla crisi familiare, oltre che di ridurre il contenzioso nei procedimenti civili in materia di diritto di famiglia.

In ogni caso le presenti linee guida, costituendo una mera enunciazione a livello generale di criteri condivisi, non potranno incidere sulla valutazione caso per caso che il giudice sarà chiamato a compiere nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame.

In termini generali, i criteri che consentono di inquadrare un esborso nell'ambito delle spese straordinarie vengono individuati: a) nel criterio negativo e funzionale, secondo il quale costituiscono spese straordinarie gli esborsi che non sono strumentali al soddisfacimento delle ordinarie esigenze della vita quotidiana (lavarsi, mangiare, vestirsi, ossia le spese riguardanti il sostentamento e le cure che sono ricomprese nell'assegno di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario); b) nel criterio di eccezionalità e non prevedibilità dell'esborso; c) nel criterio quantitativo che rinvia al carattere considerevole dell'esborso poiché idoneo ad alterare l'equilibrio stabilito in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento, rendendo il contributo fisso insufficiente a fronte della gravosità della spesa; d) nel criterio di utilità della spesa, che determina l'esclusione delle spese voluttuarie.

Si condivide, al contempo, l'orientamento della Suprema Corte che esclude la possibilità di quantificare ex ante le spese straordinarie in un ammontare fisso e predeterminato al fine di contenere il rischio di pregiudizio dell'interesse del minore conseguente alla forfettizzazione degli esborsi, nella misura in cui tale operazione

assume valenza ostativa al rimborso di spese sopravvenute e non previste al momento della quantificazione ed è suscettibile di negativamente condizionare il principio di proporzionalità che ispira l'obbligo di contribuzione gravante su ciascun genitore.

Va, altresì, esclusa la possibilità di invocare la compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento della prole -ivi compresi gli esborsi correlati alle spese straordinarie- con ulteriori crediti.

Fatta salva diversa ed espressa determinazione del giudice, gli assegni familiari saranno percepiti dal genitore collocatario della prole in via prevalente, in ragione della necessità di garantire al genitore che si occupa quotidianamente dei figli di poter usufruire del supporto economico al nucleo familiare che tali assegni tendono ad assicurare.

Al fine di offrire uno strumento che consenta di assumere decisioni condivise nell'interesse della prole nel rispetto della fisiologica celerità che caratterizza la tempistica delle scelte da assumere nell'esercizio *munus* di accudimento, si prevede che, a fronte della richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro il termine di 10 giorni. In difetto di diniego scritto, il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.

Il genitore metterà a disposizione dell'altro genitore, che anticipa la spesa, la provvista necessaria ad effettuare il relativo pagamento in tempo utile a sostenere l'esborso, e comunque dieci giorni prima ove già documentata.

Ferma restando la clausola di salvaguardia sopra richiamata in merito alla necessaria valutazione caso per caso che sorregge ogni decisione in materia di diritto di famiglia, a titolo esemplificativo si condivide, in termini generali, il seguente inquadramento degli esborsi:

a) spese ordinarie comprese nel mantenimento:

vitto, abbigliamento, contributo spese per l'abitazione (ivi compresi gli esborsi correlati alle utenze ed ai consumi), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria corrente (a titolo esemplificativo: spese sostenute nel corso dell'anno scolastico per l'acquisto di quaderni, di penne, di colori, di fogli da disegno, di gomme da cancellare), mensa scolastica, medicinali da banco necessari alla cura di patologie ordinarie o

stagionali (farmaci comuni, antipiretici, antibiotici), ricarica del cellulare, gita di un solo giorno, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).

b) spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro genitore:

- MEDICHE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati tramite SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate;
- SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette e alloggio ove fuori sede -ivi comprese le utenze- di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola se superiori ad un giorno, tasse universitarie a far data dal 1° anno fuori corso, master, corsi post universitari (in Italia e all'estero), corsi di specializzazione, assicurazioni imposte da istituti privati, corsi di lingue straniere ed informatici, attrezzature scolastiche e didattiche onerose (computer), conservatorio, esami di abilitazione, preparazione concorsi (compresi gli esborsi per l'acquisto di libri, dispense ed i costi dei pernotti), soggiorni all'estero per motivi di studio, trasporto (tessera autobus, mensile o annuale, e costi dello scuolabus), baby sitter;
- EXTRASCOLASTICHE: attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro), vacanze senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente e lezioni di guida, sport (anche con riferimento all'abbigliamento, alle attrezzature, ed alle iscrizioni a gare e tornei), stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti (prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma).

c) spese straordinarie cd. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro genitore:

- MEDICHE: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (esclusi quelli da banco), interventi chirurgici, esami medici e diagnostici indifferibili (presso

strutture pubbliche o private), spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi;

- SCOLASTICHE: Tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica della scuola pubblica, fondo cassa richiesto dalla scuola, ripetizioni se consigliate da insegnante;
- EXTRASCOLASTICHE: spese di bollo, spese di assicurazione per il mezzo di trasporto concordemente acquistato dai genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, cura animali domestici se presenti nella famiglia prima della crisi oppure se acquistati dopo la crisi familiare di comune accordo tra i genitori, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.

Terni, 27 giugno 2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati

(Avv. Francesco Emilio Standoli)



Il Presidente del Tribunale

(dott.ssa Rosanna Ianniello)

